



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Terzo bando “Qualità in Trentino”
per gli interventi di preparazione del Trentino alle Olimpiadi e
Paraolimpiadi invernali 2026**

Settore ricettivo e settore commercio - servizi

ai sensi della Legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6.

Art. 1
Normativa di riferimento

1. La normativa di riferimento per il presente avviso è di seguito riportata:
 - a) la Legge Provinciale 6 luglio 2023, n. 6 “Interventi a sostegno del sistema economico trentino” (di seguito “legge provinciale”);
 - b) le disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi relativi alla Legge Provinciale 6 luglio 2023, n. 6 “Interventi a sostegno del sistema economico trentino” (di seguito “disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi”), vigenti alla data di approvazione del presente avviso;
 - c) il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (di seguito “Regolamento de minimis”).

Art. 2
Definizioni

1. Le definizioni di seguito riportate integrano, specificano o restringono l’ambito di applicazione delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi relative alla legge provinciale:
 - a) “iniziativa”: con riferimento alla definizione di cui al punto 2, comma 1, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è considerata iniziativa l’investimento per il quale viene richiesto l’intervento a valere sul presente avviso nonché sulla misura agevolativa di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a), della legge provinciale;
 - b) “unità abitative”: si veda la definizione di cui all’articolo 2 del DPP 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg nonché l’articolo 11 del DPP 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg;
 - c) “microimpresa”: impresa con meno di 10 occupati e con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
 - d) “beni immobili”: si intendono gli investimenti così come specificati all’articolo 10, comma 2, lettera a) e b);
 - e) “beni mobili”: si intendono gli investimenti così come specificati all’articolo 10, comma 2, lettera c);

- f) “avvio dell’iniziativa”: si applica quanto previsto al punto 2, comma 1, lettera y), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi;
- g) “data di completamento dell’iniziativa”: si applica quanto previsto al punto 2, comma 1, lettera z), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

Art. 3

Finalità e ambito di applicazione dell’intervento finanziario

1. In attuazione della misura agevolativa prevista all’art. 17, comma 2, lettera a), della legge provinciale, il presente avviso è volto a sostenere gli interventi di preparazione del Trentino alle Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali 2026 e in particolare a rafforzare la qualità e gli standard di offerta delle strutture turistico-ricettive e del settore commercio e servizi, innalzare il livello di digitalizzazione dei servizi, nonché sviluppare ulteriormente la filiera del turismo sportivo, del commercio e dei servizi.
2. Il presente avviso si inquadra in una strategia provinciale, più ampia, di finanziamento selettivo volto a sostenere una crescita sostenibile delle imprese e del tessuto produttivo, valorizzando l'evoluzione e il cambiamento delle modalità di "fare commercio" e di "offrire servizi" e rendere il Trentino una destinazione turistica distintiva, equilibrata e duratura (obiettivi 9.3 e 9.4 della Strategia Provinciale della XVII Legislatura).

Art. 4

Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea e tipologia di intervento

1. Gli incentivi previsti dal presente avviso sono concessi in regime de minimis ai sensi del Regolamento de minimis.
2. La misura di incentivazione è concessa in conto capitale.

Art. 5

Dotazione finanziaria e soggetto Istruttore

1. L’ammontare delle risorse finanziarie stanziare disponibili per il presente avviso è pari a 5.000.000,00 di euro per il settore ricettivo e 5.000.000,00 di euro per il

settore commercio - servizi.

2. Tenuto conto dell'andamento delle domande il budget di cui al comma 1 potrà essere integrato in relazione alle risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale.
3. La concessione del contributo, previa effettuazione della procedura di cui all'art. 12, avviene secondo quanto previsto all'art. 13 e art. 14, nel limite del budget previsto al precedente comma 1.
4. Il Soggetto Istruttore del presente avviso è l'Agenzia provinciale per l'incentivazione alle attività economiche (di seguito A.P.I.A.E.).

Art. 6

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari dell'intervento sono le piccole e medie imprese, come previste al punto 3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dal medesimo punto salvo diversa disciplina prevista ai successivi commi. Sono altresì ammessi i soggetti che adottano la contabilità semplificata, anche in via facoltativa ove il beneficiario si avvalga del regime forfettario di determinazione del reddito.
2. L'attività per cui il soggetto beneficiario richiede l'intervento, deve essere ricompresa tra le seguenti:
 - a) settore ricettivo:
 - i) esercizi alberghieri, così come definiti all'art. 5 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7;
 - ii) esercizi extralberghieri, così come definiti art. 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, limitatamente ad esercizi di affittacamere, esercizi rurali, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, purché gestiti in forma imprenditoriale come previsto al precedente comma 1;
 - iii) rifugi escursionistici, così come definiti all'art. 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8;
 - iv) strutture ricettive all'aperto, così come definite all'art. 3 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19.

Tenuto conto di quanto indicato al comma 3, l'attività esercitata deve rientrare in uno dei codici ATECO previsti nell'allegato 1, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, così come risultante dal Registro delle

imprese.

b) Settore commercio - servizi:

- i) 45.11.01 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri;
- ii) 47.1 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati;
- iii) 47.2 - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
- iv) 47.4 - Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;
- v) 47.5 - Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;
- vi) 47.6 - Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;
- vii) 47.7 - Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati;
- viii) 47.8 - Commercio al dettaglio ambulante;
- ix) 56 - Attività dei servizi di ristorazione compresa la ristorazione mobile;
- x) 74.20 - Attività fotografiche;
- xi) 75.0 - Servizi veterinari;
- xii) 77.21 - Noleggio di attrezzature sportive e ricreative;
- xiii) 79.1 - Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator;
- xiv) 79.9 - Altri servizi di prenotazione e attività connesse;
- xv) 82.20 - Attività dei call center;
- xvi) 85.51 - Corsi sportivi e ricreativi;
- xvii) 85.53 - Attività delle scuole guida;
- xviii) 86.90.2 - Attività paramediche indipendenti;
- xix) 93.1 - Attività sportive;
- xx) 93.2 - Attività ricreative e di divertimento (escluso 93.29.3 – Sale giochi e biliardi);
- xxi) 96 - Altre attività di servizi per la persona;
- xxii) C - Attività manifatturiere (limitatamente a tipologie di investimento che interessano spazi destinati a showroom, negozi, sale degustazione e didattiche e/o altri spazi dedicati alla promozione dei propri prodotti).

L'attività esercitata deve risultare al Registro delle imprese.

3. I soggetti che esercitano l'attività nel settore ricettivo devono inoltre rispettare i seguenti requisiti:

- a) nel caso di esercizi extralberghieri con esclusione di case e appartamenti per vacanze (di cui al precedente comma 2, lettera a), sottopunto ii)), nell'unità operativa nella quale è realizzata l'iniziativa devono:
 - i) somministrare la prima colazione agli alloggiati;
 - ii) avere almeno il 30% dei posti letto in unità abitative sprovviste di

servizio autonomo di cucina.

- b) nel caso di attività rientrante in case e appartamenti per vacanze (di cui al precedente comma 2, lettera a), sottopunto ii)), nell'unità operativa nella quale è realizzata l'iniziativa devono avere almeno 10 unità abitative collocate nel medesimo immobile.

I predetti requisiti devono essere dimostrati in sede di erogazione dell'incentivo.

4. Per domande con importo di spesa superiore a 150.000,00 euro, è richiesta quale ulteriore condizione di accesso la valutazione positiva, da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing, dalla quale risulti la capacità finanziaria ed economica del soggetto beneficiario a realizzare l'iniziativa, in relazione all'entità e alla redditività attesa dall'iniziativa.

5. Per quanto attiene al requisito relativo all'unità operativa nella quale è realizzata l'iniziativa, resta fermo quanto previsto al punto 3, comma 8, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

6. I requisiti e le condizioni previsti dal presente avviso nonché dal punto 3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi devono essere rispettati in sede di presentazione di domanda, ad eccezione di quanto previsto ai precedenti commi 2, 3 e 5 (inerenti l'attività esercitata, il codice ATECO e l'unità operativa) i quali devono essere dimostrati in sede di erogazione dell'incentivo come previsto al punto 3 comma 10, lettere b) e c) delle richiamate disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

Per le imprese di nuova costituzione, il requisito relativo alla costituzione di cui al punto 3, comma 5, lettera a), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, deve essere dimostrato in sede di presentazione della domanda, e il requisito relativo all'iscrizione e attivazione al Registro delle imprese, previsto al medesimo punto, deve essere dimostrato in sede di erogazione dell'incentivo, pena la decadenza.

7. Il soggetto beneficiario non può esercitare in via prevalente, nell'unità operativa in cui è realizzata l'iniziativa, attività non ricomprese nei codici ATECO previsti nell'allegato 1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e in aggiunta per il settore commercio - servizi nei codici ATECO previsti al precedente comma 2, lettera b).

Qualora le predette attività non ammesse siano esercitate in via non prevalente, è previsto l'obbligo di dimostrare la separazione delle attività mediante la suddivisione materiale degli spazi, fermo restando che le spese ammissibili devono riferirsi esclusivamente ad una attività ammessa.

8. Non sono ammesse iniziative realizzate in forma congiunta di cui al punto 3,

comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

Art. 7

Limite minimo e massimo di spesa ammissibile

1. Il limite minimo di spesa ammissibile è il seguente:
 - a) pari a 50.000,00 euro, per le domande presentate da parte di soggetti che esercitano l'attività nel settore ricettivo;
 - b) pari a 25.000,00 euro, per le domande presentate da parte di soggetti che esercitano l'attività nel settore commercio e servizi.Il limite massimo di spesa ammissibile è pari a 1.000.000,00 euro.
2. L'incentivo è concesso in regime de minimis, in relazione alla soglia massima disponibile per il soggetto beneficiario.
3. Qualora nella documentazione richiesta siano previsti computi metrici estimativi o stati finali, trova applicazione quanto stabilito al punto 5, comma 6, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, ossia che il limite massimo di spesa ammissibile riconosciuto per singola voce di spesa è pari al valore indicato nell'elenco prezzi approvato tempo per tempo con deliberazione della Giunta provinciale.
4. Il limite minimo e massimo di spesa ammissibile deve essere rispettato in sede di concessione dell'incentivo e in sede di rendicontazione della spesa.

Art. 8

Misura di incentivazione e maggiorazioni

1. La misura di incentivazione è pari al 30% delle spese ritenute ammissibili.

Art. 9

Caratteristiche delle iniziative agevolate

1. Sono ammesse le iniziative, così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), con avvio successivo alla data di presentazione della domanda o comunque non antecedente al 1° settembre 2024 e data di completamento entro il 6 febbraio 2026.
2. Per il settore ricettivo, sono agevolate le iniziative finalizzate allo sviluppo

dell'offerta turistica attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva ed eventualmente delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico.

3. Per il settore commercio - servizi, sono agevolate le iniziative volte a rafforzare la competitività delle attività commerciali, di pubblici esercizi o artigianali attraverso il potenziamento ed il miglioramento qualitativo dei servizi offerti.
4. Con riferimento a quanto stabilito ai precedenti commi, sono ammesse le iniziative così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), riguardanti una delle seguenti tipologie di investimento:

a) realizzazione di una nuova unità operativa (nuovo edificio, ristrutturazione/adeguamento di edificio esistente o comunque semplice attivazione) che consiste in:

- i) per le imprese di nuova costituzione, realizzazione della prima unità operativa;
- ii) per le altre imprese, realizzazione di una nuova unità operativa aggiuntiva rispetto a quelle già esistenti o realizzazione di una nuova unità operativa in ragione del trasferimento dell'attività entro la data di rendicontazione delle spese.

Sono compresi gli investimenti che interessano gli acquisti di terreni e immobili (nel solo caso del settore commercio - servizi), i lavori e relative spese tecniche, gli impianti specifici, i macchinari, le attrezzature e altri beni relativi alla medesima unità operativa, nonché le sistemazioni di esterni con esclusione di aree destinate a posti auto all'aperto.

b) Ristrutturazione di una unità operativa esistente.

Sono compresi gli investimenti che interessano gli acquisti di terreni e immobili (nel solo caso del settore commercio - servizi), i lavori e relative spese tecniche, gli impianti specifici, i macchinari, le attrezzature e altri beni relativi alla medesima unità operativa, nonché le sistemazioni di esterni con esclusione di aree destinate a posti auto all'aperto.

c) Ampliamento di una unità operativa esistente tramite l'aggiunta di nuovi locali o nuovi spazi con eventuale ristrutturazione della medesima unità operativa.

Sono compresi gli investimenti che interessano gli acquisti di terreni e immobili (nel solo caso del settore commercio - servizi), i lavori e relative spese tecniche, gli impianti specifici, i macchinari, le attrezzature e altri beni relativi alla medesima unità operativa, nonché le sistemazioni di esterni con esclusione di aree destinate a posti auto all'aperto;

- d) Acquisto di impianti specifici, macchinari, attrezzature e altri beni relativi ad una unità operativa esistente.
5. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 4, per i soggetti che esercitano l'attività nel settore ricettivo le tipologie di investimento devono riguardare una o più delle seguenti aree:
- a) spazi destinati o da destinare ad alloggio dell'ospite (es. per le strutture ricettive: unità abitative, servizi igienici e relativi corridoi di accesso; per le strutture ricettive all'aperto: es. case mobili);
 - b) spazi destinati o da destinare a zone comuni di permanenza dell'ospite (es. per le strutture ricettive: hall, sale da pranzo/colazioni; per le strutture ricettive all'aperto: locali di soggiorno, lavanderia, servizi igienici);
 - c) spazi e interventi funzionali alla produzione dei servizi offerti all'ospite (es. cucina, depositi/magazzini/garage dell'unità operativa, camere per il personale);
 - d) spazi destinati o da destinare all'attività sportiva, curativa, ricreativa e di svago in genere (es. piscina, centro benessere, palestra, parco giochi, mini-club);
 - e) spazi e interventi destinati all'intera attività ricettiva (es. involucro, facciate, viabilità interna, interventi relativi all'impianto elettrico dell'intera struttura).
6. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 4, per i soggetti che esercitano l'attività nel settore commercio - servizi e con codice ATECO C - Attività manifatturiere, le tipologie di investimento devono riguardare esclusivamente spazi destinati a showroom, negozi, sale degustazione e didattiche e/o altri spazi dedicati alla promozione dei propri prodotti.
7. Ai sensi di quanto previsto al punto 5, comma 3, lettere c) e d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, non sono agevolati gli investimenti realizzati su beni in co-proprietà/utilizzati con altri soggetti.
8. Non sono agevolate:
- a) le opere murarie e assimilate per cui non è stato rilasciato o presentato, ove previsto, un titolo abilitativo o altra documentazione/comunicazione prevista dalla legge urbanistica;
 - b) le iniziative con spese agevolabili a valere su altre leggi provinciali quali:
 - i) investimenti programmati da soggetti del settore degli impianti a fune e delle piste da sci, agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35;
 - ii) investimenti relativi a strutture alpinistiche, agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.

Art. 10

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese sostenute dal soggetto beneficiario a partire dal 1° settembre 2024 ed entro il 6 febbraio 2026. Sono comunque ammesse le spese con documenti di spesa emessi entro il predetto termine e con data di pagamento antecedente alla data di rendicontazione.
Rimane fermo quanto previsto al punto 5, commi 10 e 11, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

2. Le spese ammissibili, suddivise per macrovoci di spesa, riguardano:

a) Terreni.

Rientra la seguente tipologia di spesa:

a.1 acquisizione del terreno: spese relative all'acquisto del terreno unicamente nel caso in cui l'iniziativa riguardi una delle tipologie di investimento di cui all'articolo 9 e a condizione che siano realizzate opere murarie e assimilate di cui alla successiva lettera b.2.

Tali spese sono agevolate nel solo caso di iniziative realizzate da soggetti che esercitano l'attività nel settore commercio - servizi, nella misura massima del 20% dell'importo complessivo ammissibile della macrovoce

b) tipologia di spesa b.2 e comunque per un importo di spesa non superiore a 75.000,00 euro;

b) fabbricati e assimilati.

Rientrano le seguenti tipologie di spesa:

b.1 acquisizione dell'immobile: spese relative all'acquisto dell'immobile. Tali spese sono agevolate nel solo caso di iniziative realizzate da soggetti che esercitano l'attività nel settore commercio - servizi e nel limite massimo di spesa pari a 150.000,00 euro;

b.2 opere murarie e assimilate: sono comprese le seguenti voci di spesa:

I. fabbricati:

- 1) scavi, rinterri, opere di fondazione;
- 2) opere edili per la realizzazione di nuovi edifici;
- 3) opere edili per la ristrutturazione di edifici esistenti;
- 4) pavimenti e rivestimenti;
- 5) opere di falegnameria, in ferro, in vetro, ecc.;
- 6) opere in cartongesso;
- 7) infissi e serramenti esterni e interni;
- 8) sanitari;
- 9) pareti attrezzate divisorie;
- 10) opere edili per la realizzazione di impianti specifici;

- 11) case sugli alberi;
- 12) strutture leggere esterne (plateatici, dehors, verande, ecc.);

II. impianti generali:

- 1) impianti elettrici e di illuminazione;
- 2) impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento per il benessere umano;
- 3) impianti idrici, igienico sanitari;
- 4) impianti fognari e depurazione acque bianche e nere (solo se ad uso esclusivo);
- 5) impianti telefonici, TVCC e rete dati LAN;
- 6) impianti di domotica;
- 7) impianti di videosorveglianza e allarme;
- 8) impianti antifulmine;
- 9) impianti antincendio;
- 10) impianti di elevazione;

III. strade, piazzali, recinzioni:

- 1) sistemazioni esterne;
- 2) opere di sistemazione di strade e piazzali;
- 3) recinzioni comprensive di sbarre e accessi;
- 4) impianti elettrici e di illuminazione;
- 5) allacciamenti;
- 6) tettoie;

IV. opere varie:

- 1) basamenti per impianti e macchinari, ecc.;
- 2) strutture retrattili e tensostrutture;
- 3) opere edili e impiantistiche per la realizzazione di piscine, saune, vasche idromassaggio, ecc.;

c) Impianti, macchinari, attrezzature e altri beni.

Rientrano le seguenti tipologie di spesa:

- c.1 impianti specifici: impianti legati alla tipica attività produttiva/fornitura di un servizio dell'azienda. Sono comprese anche le case mobili, le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio;
- c.2 macchinari: apparati in grado di svolgere da sé, ovvero con ausilio di personale, determinate operazioni connesse al ciclo produttivo aziendale o alla fornitura di un servizio, comprensivi dei relativi software;
- c.3 attrezzature: strumenti ad uso manuale necessari per il funzionamento/svolgimento di una particolare attività o necessari per l'utilizzo di un bene più complesso. Rientrano altresì in questa categoria i beni che completano le capacità funzionali di impianti e macchinari (attrezzatura varia);

c.4 mobili e macchine d'ufficio: mobili, arredi, dotazioni d'ufficio, macchine ordinarie ed elettroniche (es. stampanti, sistemi telefonici, pc).

d) Spese per consulenze.

Rientrano le seguenti tipologie di spesa:

d.1 spese tecniche di progettazione relative a opere murarie e assimilate (tipologia di spesa b.2), incluse le attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

d.2 direzione dei lavori e collaudi di legge, incluse le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Le predette spese sono ammesse nella misura massima dell'8% dell'importo complessivo ammissibile della tipologia di spesa b.2.

Non sono ammesse le spese per consulenze relative all'assistenza tecnico - amministrativa e fiscale.

3. Le percentuali massime ammissibili e i limiti di spesa previsti al precedente comma 2 nonché i limiti di spesa previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo e in sede di rendicontazione delle spese.
4. Ai sensi di quanto previsto al punto 5, comma 5, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, rientrano tra le spese ammesse gli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione, il collaudo.
5. Le spese possono essere realizzate su beni di proprietà o non di proprietà, comunque nel rispetto di quanto previsto al punto 3, comma 8, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
6. Per le spese realizzate mediante operazioni di leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati entro la data di rendicontazione delle spese.
7. Le spese relative all'acquisto del terreno (tipologia di spesa a.1) e le spese relative all'acquisto dell'immobile (tipologia di spesa b.1) sono ammesse a condizione che l'atto di trasferimento della proprietà sia regolarmente registrato.
8. In aggiunta a quanto previsto al punto 5, comma 14, dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, non sono ammesse:
 - a) le spese relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici, cogenerazione e tri-generazione (e in generale impianti di produzione energie rinnovabili);
 - b) le spese relative alla realizzazione/riqualificazione di aree destinate a posti auto all'aperto;
 - c) per il settore ricettivo, le spese relative all'acquisto di terreni e fabbricati;

- d) le spese relative all'acquisto/investimenti che interessano magazzini/depositi/garage che non si trovano all'interno dell'unità operativa nella quale è realizzata l'iniziativa;
 - e) le spese relative a scorte e materiali di consumo;
 - f) le spese per beni relativi all'attività di rappresentanza;
 - g) le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto (veicoli, e-bike) e attrezzature di trasporto;
 - h) le spese relative a commesse interne;
 - i) le spese di manutenzione relative a impianti, macchinari, attrezzature e altri beni, di cui al precedente comma 2, lettera c);
 - j) le spese relative a beni che si prestano ad utilizzi non esclusivamente aziendali (ad esempio telefoni cellulari, fotocamere, telecamere, ecc.);
 - k) le spese per trasferte, vitto e alloggio;
 - l) le spese per attrezzature per giochi basati su scommesse in denaro;
 - m) le spese relative a beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
 - n) le spese realizzate con la modalità del cosiddetto contratto "chiavi in mano";
 - o) le spese relative a beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale e beni di facile deperibilità (ad esempio fiori, fioriere, quadri, tappeti, materassi, coperte, stoviglie, cancelleria, ecc.) ad eccezione di stufe, tendaggi con importo complessivo pari almeno a 5.000,00 euro e tende per esterni meccaniche;
 - p) le spese per alloggio del gestore, per il custode e per il personale o comunque non destinati all'esercizio dell'attività, fatti salvi gli alloggi per il personale non dotati di autonoma cucina per le attività di alloggio (Codice Ateco 2007 - 55) a condizione che si trovino all'interno dell'unità operativa nella quale è realizzata l'iniziativa.
9. Il soggetto beneficiario deve rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, ai sensi di quanto previsto al punto 5, comma 3, lettera f) delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, l'apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP) sulla documentazione di spesa (fatture) deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 728 del 23 maggio 2024 ed eventuali s.m..

Art. 11

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo a valere sul presente avviso con riferimento alla medesima unità operativa e limitatamente a una sola tipologia di investimento prevista all'articolo 9 comma 4.
2. Ciascuna domanda deve riferirsi ad una singola unità operativa.
3. Non è consentito presentare sul presente avviso più domande facenti capo al medesimo titolo abilitativo (o altra documentazione prevista dalla legge urbanistica) e relative varianti.
4. Ai sensi di quanto previsto al punto 6, comma 7, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, per le iniziative di cui al presente avviso (così come previste all'articolo 2, comma 1, lettera a)) non è consentito presentare altre domande di incentivo a valere sulla misura agevolativa di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), della legge provinciale.
Non è consentito altresì presentare domanda di incentivo per un'unità operativa per la quale è stata presentata una domanda di agevolazione a valere sul "Secondo bando Qualità in Trentino - Settore commercio e servizi" e sul "Secondo bando Qualità in Trentino - Settore ricettivo" approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 1242 del 8 luglio 2022 e s.m., fino alla data di rendicontazione di questa ultima domanda. Tale disposizione non si applica nel caso di domande in cui il soggetto beneficiario dimostri che le iniziative si riferiscono a superfici/volumi e spese differenti pur relative alla medesima unità operativa.
5. La domanda deve essere presentata al soggetto istruttore tramite apposita piattaforma messa a disposizione dalla Provincia entro i termini che saranno resi noti il giorno 17 dicembre 2024 sul sito della Provincia nella scheda servizi dedicata all'Avviso.
6. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Terzo bando Qualità in Trentino - Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali 2026", sono pubblicati i fac-simile ovvero i moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda e sottoscrizione della stessa.
7. In caso di malfunzionamenti della piattaforma, che non consentono il corretto invio della domanda, gli stessi devono essere tempestivamente comunicati al servizio di assistenza della piattaforma riportato nella scheda Servizio. Qualora non fossero risolti il soggetto beneficiario dovrà tempestivamente segnalare gli stessi al soggetto istruttore, tramite posta elettronica certificata (PEC). Valutata la situazione e le tempistiche di risoluzione, il soggetto istruttore potrà consentire

l'invio/regolarizzazione della domanda a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Art. 12

Procedure con cui sono esaminate le domande

1. Le domande sono esaminate secondo la procedura valutativa. L'attività di istruttoria è avviata il giorno successivo alla data di presentazione delle domande.
2. Le domande sono istruite con riferimento agli aspetti previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi di cui al punto 7.2.
3. La valutazione della qualità della proposta progettuale è coincidente con la valutazione di ammissibilità dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 9.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma 4, non è prevista la valutazione del profilo economico - finanziario di cui al punto 7.2, comma 2, lettera e), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

Art. 13

Criteri tecnico - economici di valutazione delle domande

1. La valutazione di cui al punto 7.2, comma 2, lettere b), c), d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi avviene da parte del soggetto istruttore, attraverso i seguenti elementi:
 - a) descrizione dell'iniziativa/elementi identificativi dell'iniziativa con particolare riguardo alle caratteristiche delle iniziative agevolate di cui all'articolo 9;
 - b) valore di spesa, come risultante in domanda;
 - c) limiti di spesa previsti dal presente avviso nonché dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi;

Art. 14

Procedure di concessione dell'incentivo

1. La concessione dell'incentivo avviene secondo quanto previsto al punto 8 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

Art. 15
Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari

1. Gli obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari consistono in:

- a) obblighi e vincoli: previsti al punto 9 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
- b) Obblighi generali: previsti al punto 9.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. In aggiunta, il soggetto beneficiario è obbligato a mantenere per tutta la durata massima degli obblighi e vincoli:
 - 1) per il solo settore ricettivo, la tipologia di esercizio alberghiero nonché la tipologia di esercizio extra-alberghiero o comunque una delle tipologie previste all'articolo 6 comma 2 lettera a), compresi i requisiti previsti al comma 3 del medesimo articolo;
 - 2) il codice ATECO dell'attività per cui è richiesto l'intervento di cui all'art. 6 o comunque, successivamente alla rendicontazione delle spese, un codice ATECO previsto nell'allegato 1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi appartenente alla medesima sezione (lettera maiuscola).
- c) Termini di completamento delle iniziative: le iniziative ammesse ad agevolazione devono essere completate entro il 6 febbraio 2026.
Per il presente avviso non trova applicazione quanto previsto al punto 9.2, comma 2, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
- d) Permanenza dell'unità operativa e non distoglimento della destinazione dei beni: trova applicazione quanto previsto al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, fatto salvo quanto disposto al comma 2, secondo periodo, per quanto attiene alla dimostrazione dello svolgimento dell'attività sul territorio provinciale da parte di almeno il 70% dei dipendenti in carico presso le unità operative site sul territorio.
- e) Obblighi occupazionali e relativi obblighi alternativi: per le domande con importo di spesa ammessa superiore a 700.000,00 euro, è previsto l'obbligo di incrementare il livello occupazionale risultante alla data della domanda (U.L.A. relative ai 365 giorni antecedenti alla data della domanda), pari a 1 U.L.A. ogni 200.000,00 euro di importo di incentivo concesso (o corrispondente frazione di U.L.A. per importi intermedi).
L'attività svolta dal personale in smart working è riconosciuta al 100% per il

calcolo delle U.L.A..

Il livello occupazionale deve essere assunto in sede di domanda, raggiunto e mantenuto con i tempi e le modalità previste al punto 9.4 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

In alternativa all'obbligo di incrementare il livello occupazionale, sono previsti cumulativamente i due seguenti obblighi, in proporzione a ogni 200.000,00 euro di importo di incentivo concesso:

- A) incremento del costo sostenuto per il personale, per un valore pari a 25.000,00 euro rispetto al costo sostenuto nell'esercizio precedente alla data della domanda (voce B9 del conto economico);
- B) erogazione a favore dei propri dipendenti di benefit per un valore complessivo pari a 15.000,00 euro incrementativi rispetto all'anno precedente alla data della domanda. Vi rientrano:
 - i) versamenti di contributi a fondi di previdenza complementare;
 - ii) versamenti di contributi a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale;
 - iii) versamenti di premi per polizze assicurative volte ad assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi;
 - iv) rimborsi di somme per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale e provinciale;
 - v) rimborsi di somme per le rette scolastiche dei figli;
 - vi) rimborsi/pagamenti di alloggi per dipendenti;
 - vii) altre misure di welfare a favore della maternità e della paternità;
 - viii) altri benefit detassati.

Sono esclusi dall'ammontare dei valori di cui ai punti A) e B) i costi/benefit relativi a titolari, proprietari - gestori, soci della società.

I predetti obblighi alternativi all'incremento occupazionale (previsti alle lettere A e B) devono essere assunti in sede di domanda e raggiunti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della data di completamento dell'iniziativa agevolata con mantenimento per tre anni consecutivi a tale anno. In alternativa, anche parziale, all'erogazione di benefit (previsto alla lettera B), per ciascun anno di vigenza del vincolo è previsto l'obbligo di raggiungere e/o mantenere un determinato livello di indotto, così come definito al punto 2, comma 1, lettera ff), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi calcolato, in proporzione a ogni 15.000,00 euro di importo di benefit mancante, come segue:

- I) le micro imprese, devono garantire un indotto pari a 100.000,00 euro, IVA esclusa, per ciascuno anno di adempimento;
- II) le piccole imprese, devono raggiungere un valore incrementale di indotto pari a 50.000,00 euro, IVA esclusa, rispetto all'anno precedente alla data di completamento dell'iniziativa e mantenere tale valore di indotto per ciascuno anno di adempimento;

- III) le medie imprese, devono raggiungere un valore incrementale di indotto pari a 100.000,00 euro, IVA esclusa, rispetto all'anno precedente alla data di completamento dell'iniziativa e mantenere tale valore di indotto per ciascuno anno di adempimento.

In sede di dichiarazione annuale del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti, così come previsto al punto 9.1, comma 6, lettera a), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, il soggetto beneficiario comunica l'assolvimento dei predetti obblighi con indicazione anche dell'eventuale rispetto dell'obbligo alternativo riguardante l'indotto.

Ai fini dell'assolvimento dei predetti obblighi il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione comprovante anche l'erogazione di benefit a favore dei dipendenti coerentemente con la finalità per la quale sono stati corrisposti.

- f) Obblighi di realizzazione dell'iniziativa: l'iniziativa deve essere realizzata nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti.

Art. 16

Variazioni

1. Per il presente avviso non è necessario presentare preventivamente domanda di variazione dell'iniziativa secondo quanto previsto al punto 10, comma 1, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

Non è comunque consentito apportare variazioni all'iniziativa che comportino una modifica sostanziale dell'iniziativa rispetto a quanto indicato in domanda (descrizione dell'iniziativa) oppure una modifica dell'unità operativa in cui è realizzata l'iniziativa o una modifica della tipologia di investimento di cui all'articolo 9, comma 4.

2. Ai sensi di quanto previsto al punto 10, comma 7, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, all'interno della tipologia di investimento individuata in domanda sono ammesse compensazioni tra le spese ammissibili come segue:

- a) per il settore ricettivo, le predette compensazioni sono ammesse nel limite massimo del 50%, tra aree individuate in domanda come definite all'art. 9 comma 5;
- b) per il settore commercio - servizi, le predette compensazioni sono ammesse nel limite massimo del 50%, tra macrovoci di spesa individuate in domanda come definite all'art. 10 comma 2.

Sono ammesse altresì compensazioni di spesa tra tipologie di spesa e voci di

spesa (ove previste) senza alcun limite, e nel solo caso del settore ricettivo anche tra macrovoci di spesa, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 10.

3. Sono ammesse variazioni soggettive che comportano la variazione di titolarità dell'iniziativa così come previsto a punto 10, commi 3 e 6 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

Art. 17

Modalità di rendicontazione delle spese

1. La rendicontazione delle spese al soggetto istruttore deve avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC).
2. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Terzo bando Qualità in Trentino - Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali 2026" sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla rendicontazione delle spese.
3. La rendicontazione delle spese deve essere presentata entro il 30 settembre 2026. Per il presente avviso non trova applicazione quanto previsto al punto 11, comma 2, secondo periodo, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
4. La rendicontazione delle spese avviene mediante:
 - a) la compilazione, invio e sottoscrizione di un elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute. Nell'elenco devono essere indicate anche le macrovoci di spesa e gli elementi identificativi dei documenti di spesa e di pagamento delle spese ammissibili;
 - b) nel caso di acquisto dell'immobile nonché del terreno, la presentazione dell'atto di trasferimento della proprietà regolarmente registrato.
5. Oltre alla rendicontazione delle spese prevista al precedente comma 4, il soggetto beneficiario deve presentare:
 - a) la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti;
 - b) l'attestazione di cui al punto 11, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi dalla quale risulti che le spese rendicontate e sostenute rispettano quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e dalle presenti disposizioni;
 - c) le attestazioni tecniche di esperti specializzati di cui al punto 11, comma 5, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, abilitati e iscritti all'albo professionale, specifiche per le singole tipologie di investimento

corredate anche di eventuali progetti e documentazione tecnica.

Art. 18

Monitoraggio e controlli

1. Non è previsto il monitoraggio dell'iniziativa agevolata.
2. Ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione, il soggetto istruttore accerta la realizzazione dell'iniziativa rispetto a quanto approvato in fase di concessione.
La verifica dell'ammissibilità delle spese da parte del soggetto istruttore avviene con riferimento all'elenco riepilogativo delle spese sostenute, all'atto di trasferimento della proprietà (nel caso di acquisto del terreno/immobile), alle attestazioni e relativa documentazione, previsti all'articolo 17.
Il soggetto istruttore provvederà, a campione con riferimento alle iniziative realizzate, ad effettuare i controlli relativi alla specifica documentazione inerente l'iniziativa comprese le attestazioni (di cui all'articolo 17, comma 5, lettere b) e c)) prodotte dal soggetto beneficiario e le dichiarazioni rese dallo stesso.
3. La verifica del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti avviene acquisendo la dichiarazione resa da parte del soggetto beneficiario relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti prevista al punto 9.1, comma 6, lettera a), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
Il soggetto istruttore provvederà a campione ad effettuare i controlli con riferimento alla specifica documentazione inerente il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.
4. Nell'espletamento dell'attività di controllo, il soggetto istruttore può effettuare sopralluoghi necessari per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene concesso l'incentivo nel rispetto dei vincoli previsti dal presente avviso.

Art. 19

Modalità di erogazione

1. L'incentivo è erogato in un'unica soluzione come previsto al punto 13, comma 1, lettera a), e comma 5 lettera a), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
2. Per il presente avviso non è previsto l'anticipo dell'incentivo concesso.

Art. 20
Decadenze e riduzioni delle agevolazioni concesse

1. Le decadenze e riduzione delle agevolazioni concesse sono previste al punto 14, comma 1 (con esclusione della lettera p)), comma 2, comma 4, comma 5, comma 6, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
2. In aggiunta a quanto previsto al precedente comma, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore dichiara la decadenza, totale o parziale, o la riduzione dell'agevolazione concessa nelle seguenti situazioni:
 - a) la realizzazione parziale dell'iniziativa che pregiudica la funzionalità dell'investimento, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
 - b) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a), la realizzazione dell'iniziativa con una rendicontazione delle spese di importo ammissibile inferiore alla spesa ammessa comporta:
 - i) nel caso di una rendicontazione delle spese inferiore al 70% della spesa ammessa, una riduzione di 5 punti percentuali della misura di incentivazione;
 - ii) nel caso di una rendicontazione delle spese inferiore al 50% della spesa ammessa, una riduzione di 15 punti percentuali della misura di incentivazione;
 - iii) nel caso di una rendicontazione delle spese inferiore al 30% della spesa ammessa, una decadenza totale dell'incentivo;
 - c) la realizzazione dell'iniziativa in difformità agli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
 - d) il mancato mantenimento della tipologia di esercizio alberghiero e di esercizio extra-alberghiero o comunque una delle tipologie previste all'articolo 6 comma 2 lettera a), nonché il mancato rispetto dei requisiti previsti al comma 3 del medesimo articolo, per il periodo previsto, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
 - e) il mancato possesso di uno dei codici ATECO previsti all'art. 6 nonché la mancata separazione delle attività ove prevista, entro il termine massimo dell'erogazione dell'incentivo, comporta la decadenza totale dell'incentivo;
 - f) il mancato mantenimento di uno dei codici ATECO dell'attività per cui è richiesto l'incentivo o comunque, successivamente alla rendicontazione delle spese, uno dei codici ATECO previsto nell'allegato 1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi appartenente alla medesima sezione (lettera maiuscola), per il periodo previsto, comporta la decadenza totale dell'incentivo;

g) il mancato rispetto degli obblighi occupazionali e/o degli eventuali obblighi alternativi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), comporta la decadenza dell'incentivo nella misura:

i) pari a 40.000,00 euro per ogni U.L.A. mancante (o importo proporzionale in caso di frazione di U.L.A.), tenendo conto del periodo di inadempimento. A partire dal 2025, l'importo è indicizzato secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) dell'anno solare precedente (media annua).

La decadenza è calcolata sul livello effettivamente raggiunto al netto della riduzione massima ammessa ai sensi del punto 9.4, comma 2, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi;

ii) pari al valore del costo per il personale e/o del valore di benefit mancante/ti rispetto ai relativi valori previsti dagli obblighi, tenuto conto anche dell'eventuale livello di indotto raggiunto e/o mantenuto.

Art. 21

Termini di procedimento e di liquidazione dell'incentivo

1. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione, compresa la determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, sono 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul presente avviso.
2. L'incentivo è liquidato entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore della rendicontazione delle spese e previa acquisizione della dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.

Art. 22

Rinvio

1. Per tutto quanto non stabilito nel presente avviso, si applicano le disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi relativi alla Legge Provinciale "Interventi a sostegno del sistema economico trentino" del 6 luglio 2023, n. 6 vigenti alla data di approvazione dell'avviso.